

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 MAGGIO 2003, N. 7/L**

Approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 15 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15, così come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, disciplinante le modalità di funzionamento del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa¹

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa previsto dall'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, così come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 2 (Composizione della Segreteria)

1. Alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e succ. mod., è preposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e succ. mod., il Vice Segretario della Giunta regionale.

2. Alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa sono assegnate, inoltre, due unità di personale appartenenti rispettivamente all'area funzionale C e B.

¹ In B.U. 3 giugno 2003, n. 22.

Art. 3 (Convocazione del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa)

1. La convocazione del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa al fine dello svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e succ. mod. è disposta dal Vice Segretario della Giunta regionale preposto alla Segreteria del Comitato consultivo medesimo.

2. La convocazione è disposta con avviso scritto diramato ai componenti unitamente all'ordine del giorno almeno una settimana prima dello svolgimento della prevista seduta. Alla convocazione sono allegati i testi normativi, i programmi e ogni documento utile ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'ordine del giorno è redatto dal Vice Segretario della Giunta regionale sulla base dei testi normativi e dei programmi trasmessi dai Dirigenti di Ripartizione e Strutture equiparate.

Art. 4 (Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa sono presiedute dal componente della Giunta regionale facente parte del Comitato cui sono state attribuite tali funzioni, il quale, unitamente al Vice Segretario della Giunta regionale, assicura la regolarità dello svolgimento delle riunioni, delle determinazioni adottate e dei pareri espressi.

2. In caso di assenza del Presidente del Comitato la riunione è presieduta dal Vice Presidente, e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vice Segretario della Giunta regionale.

3. Di ogni seduta viene redatto, a cura della Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa, processo verbale contenente le determinazioni adottate ed i pareri espressi dal Comitato in merito ai punti all'ordine del giorno.

4. I processi verbali, sottoscritti dal Vice Segretario della Giunta regionale, sono raccolti e conservati agli atti della Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa.

Art. 5 (Validità delle sedute, delle determinazioni adottate e dei pareri espressi)

1. La seduta del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa non è valida se non interviene la maggioranza dei componenti con esclusione, dal computo, dei componenti facenti parte della Giunta regionale.

2. Si intendono validamente adottati ed espressi, le determinazioni ed i pareri del Comitato per i quali si è espressa con voto favorevole la maggioranza dei presenti.
